



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 51

Riunione del giorno 12 febbraio 2020

38.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA sezione distaccata Campania-Puglia-Molise-Basilicata-Calabria affissa all'Albo il 23 novembre 2019 – PRESENTATO DA MICHELA CIUFFREDA e per essa dai sig.ri FRANCESCO CIUFFREDA e ANNA SCARANO n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Michela Ciuffreda

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto da Michela Ciuffreda e per essa dai sig.ri Francesco Ciuffreda e Anna Scarano n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Michela Ciuffreda nei confronti dell'ASD Termoli Pallavolo per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V. Sez. Distaccata Campania- Puglia – Basilicata – Molise - Calabria in data 23 Novembre 2019.

OSSERVA

Con ricorso datato 3/12/2019, la sig.ra Michela Ciuffreda e per essa dai sig.ri Francesco Ciuffreda e Anna Scarano n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"si chiede a codesto Tribunale Federale, lo scioglimento del vincolo per giusta causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 35 del RAT dell'atleta Michela Ciuffreda nei confronti della ASD Termoli Pallavolo"

A sostegno del gravame, l'atleta contestava la decisione assunta in rito dalla CTA ed insisteva per l'esame e l'accoglimento, nel merito, dello scioglimento del vincolo per



avere la società vincolante rinunciato all'iscrizione del campionato di serie C femminile (campionato di categoria dell'atleta ricorrente).

Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 12/2/2020.

Nelle more, si costituiva l'ASD Termoli Pallavolo con una memoria difensiva con la quale il sodalizio aderiva al percorso motivazionale espresso dalla CTA chiedendo il rigetto del ricorso in virtù del disposto normativo di cui all'art. 73, comma 5 Reg. Giur., della non invocabilità dell'ignoranza dei regolamenti federali riportandosi, in ogni caso nel merito, alle difese esposte in sede di CTA, chiedendo, infine, una condanna della ricorrente per lite temeraria.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, a seguito di ampia discussione e fallito qualsiasi tentativo di conciliazione promosso dal Presidente del Collegio, i difensori rispettivamente dell'atleta e del sodalizio si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTA territoriale ha cassato il ricorso presentato dall'atleta con una pronuncia in rito di improcedibilità/inammissibilità dello stesso in virtù della mancata produzione, unitamente al ricorso introduttivo, della lettera di costituzione in mora ex art. 64 Reg. Giur.

La norma è chiara e valida per la disciplina dettata.

Ritiene però il Tribunale, primo grado del procedimento giurisdizionale, di dover valutare anche quale sia lo spirito della norma.

Ed invero, il sistema normativo federale consta di una procedimentalizzazione volta a tutelare il diritto di difesa delle parti ed il principio del contraddittorio temperando gli interessi sportivi di tutti i tesserati ed associati.

Nello specifico, la produzione documentale che viene normativamente richiesta in sede di presentazione del ricorso dinanzi la CTA ha lo scopo, da un lato, di consentire all'Organo amministrativo federale di valutare la sussistenza o meno delle cause di scioglimento del vincolo e, dall'altro, di impedire qualsiasi *mutatio* dei motivi addotti a sostegno del richiesto scioglimento in sede di costituzione in mora e quelli successivamente rappresentati alla CTA.



Nella fattispecie risulta circostanza pacifica e non contestata come l'atleta Ciuffreda abbia, nel rispetto dei termini regolamentari, trasmesso al sodalizio vincolante la missiva (datata 8/10/2019) di costituzione in mora a mezzo raccomandata a/r non solo regolarmente ricevuta dalla ASD Termoli Pallavolo, ma anche da quest'ultima contestata nel merito con replica a firma del Presidente dell'associato vincolante del 18/10/2019.

Al momento della presentazione del ricorso per lo scioglimento del vincolo dinanzi la CTA Sez. Distaccata Campania- Puglia – Basilicata – Molise – Calabria l'atleta ha depositato la ricevuta di invio e l'avviso di ricevimento senza, tuttavia, produrre il documento cartaceo contenente la missiva.

Nel caso di specie, è documentalmente provato come il sodalizio abbia ricevuto la lettera di costituzione in mora da parte dell'atleta Ciuffreda – peraltro prodotta proprio dal medesimo sodalizio in sede di controdeduzioni dinanzi la CTA sub all. 4- con la quale si chiedeva lo svincolo per avere la ASD Termoli Pallavolo rinunciato all'iscrizione del campionato di serie C Femminile. Su tale richiesta, il sodalizio ha contraddetto negando lo svincolo.

La CTA territoriale aveva quindi agli atti la messa in mora ed in tal modo avrebbe potuto controllare la rispondenza dei motivi della stessa con quelli del ricorso.

Addivenendo a tale conclusione, è opportuno analizzare nel merito i richiamati motivi (i.e. unico motivo: rinuncia all'iscrizione al campionato da parte del sodalizio vincolante) adottati a sostegno della richiesta di scioglimento del vincolo.

La rinuncia all'iscrizione al campionato di serie C Femminile da parte della ASD Termoli Pallavolo è certificata da dichiarazioni provenienti dai Comitati Federali FIPAV oltre ad essere pacifica tra le parti (non contestata ed ammessa espressamente dal sodalizio).

Secondo l'art. 34 RAT : “[...] 3. *Il vincolo si scioglie in via coattiva: [...] b) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante*” e l' art. 35 RAT rubricato *Giusta causa*: nozione così recita “1. *Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo.*”



Il sodalizio, in sede di controdeduzioni dinanzi la CTA (poi richiamate *per relationem* nel presente procedimento), rileva la non applicabilità dell'art. 35 RAT *"nei casi di atlete che hanno preso parte alle rappresentative Nazionali, Regionali, Provinciali etc."*

La difesa non coglie nel segno in quanto non riporta integralmente quanto disposto nell'articolato regolamentare secondo il quale *"2. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato"*.

Per quanto finora esposto, in riforma della pronuncia della CTA Sez. Distaccata Campania- Puglia – Basilicata – Molise – Calabria, il ricorso deve essere accolto sussistendo, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso ed in totale riforma della decisione della CTA Sez. Distaccata Campania- Puglia – Basilicata – Molise - Calabria in data 23 Novembre 2019 dispone lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Michela Ciuffreda dalla ASD Termoli Pallavolo. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Roma, 20 Febbraio 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 febbraio 2020